

Cassa pensione dei macellai

(proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera)

Appendice 1 al

Regolamento di previdenza 2013

Seconda parte: disposizioni generali

Valido dal 1° gennaio 2016

Le definizioni maschili di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono ovviamente a entrambi i sessi.

Le disposizioni del regolamento hanno in linea di principio la priorità sui dati figuranti sul certificato di previdenza (controllo numerico dei diritti regolamentari in un determinato momento).

Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

Il 26 ottobre 2015 la commissione d'assicurazione ha deciso di adeguare la seconda parte: Disposizioni generali del regolamento di previdenza, in vigore dal 1° gennaio 2013, come di seguito specificato.

Il consiglio di fondazione ha approvato tali adeguamenti il 26 novembre 2015.

11.1.5 L'assicurato ha la possibilità di riscattare tutte le prestazioni previste dal regolamento, a condizione che abbia trasferito alla cassa pensione tutte le prestazioni di libero passaggio e non percepisca una rendita completa d'invalidità. La relativa decisione d'acquisto può essere presa all'atto dell'affiliazione alla cassa pensione o in un secondo tempo. Se sono stati attuati prelievi anticipati per finanziare la proprietà di un'abitazione, gli acquisti di anni di contribuzione possono essere effettuati solo quando è stato rimborsato l'importo del prelievo anticipato o lo stesso non può più essere rimborsato per motivi d'età. Le restrizioni di cui sopra non si applicano alle prestazioni riacquistate in caso di divorzio (art. 22c LFLP).

L'importo massimo consentito per l'acquisto corrisponde alla differenza tra l'avere di vecchiaia massimo al momento del miglioramento delle prestazioni e l'effettivo avere di vecchiaia disponibile. L'avere di vecchiaia massimo corrisponde all'avere di vecchiaia che, secondo il piano di previdenza, l'assicurato avrebbe accumulato con un periodo contributivo privo di lacune, con l'attuale salario assicurato, e in considerazione del 2% di interessi fino alla data del versamento; **un tasso d'interesse eventualmente inferiore viene definito nel relativo piano di previdenza.** Gli averi di libero passaggio non trasferiti e gli averi depositati nel pilastro 3a che eccedono i limiti stabiliti dal Consiglio federale, nonché i prelievi anticipati per la promozione della proprietà di un'abitazione che non possono essere più rimborsati per motivi d'età, devono essere computati all'importo massimo dell'acquisto.

Per le persone provenienti dall'estero che non sono ancora mai state affiliate a un'istituzione di previdenza in Svizzera, nei primi cinque anni successivi all'affiliazione il versamento supplementare a titolo d'acquisto annuo può ammontare al massimo al 20% del salario assicurato.

Anhang 1 Tabelle d'acquisto

Annullato